

## REDAZIONALI

# L'INFLUENZA DELL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA SULL'ORDINAMENTO INTERNO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE DELLA PRODUZIONE DI ELETTRICITÀ DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

dell'Avv. Giulio Bacosi e dell'Avv. Valentina Giammaria

*Il CdS, V, con sentenza n. 4768 del 10.9.2012 ha disapplicato l'art. 3 della legge regionale n. 9/2007 della Regione Basilicata - nella parte in cui aveva imposto un limite massimo alla produzione di energia elettrica derivante da fonte eolica - poichè lesivo dei principi caratterizzanti gli ordinamenti comunitario e italiano, secondo i quali la produzione di energia anche da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale senza la previsione di limiti alla produzione*

The Council of State, section V, with judgement n. 4768, of September 10<sup>th</sup> 2012 did not apply the article n.3 of the regional law n.9/2007 of Basilicata region, in the part in which it had imposed a maximum limit to the production of electric energy deriving from wind source, because it violates the principles characterizing Community and Italian rules according to which the energy production also by renewable sources happens in the free market competitive without providing limits to production

*Sommario: 1. L'influenza dell'ordinamento dell'Unione Europea sull'ordinamento nazionale 2. La disciplina normativa del settore della produzione di elettricità da fonti rinnovabili 3. L'illegittimità dei limiti alla produzione di energia elettrica da fonti eoliche 4. La disapplicazione della legge regionale contrastante con il diritto comunitario.*

### **1. L'influenza dell'ordinamento dell'Unione Europea sull'ordinamento nazionale.**

La complessa trama di circostanze che costituiscono l'architettura della decisione ivi annotata suggerisce, seppur per brevi cenni, la riconsiderazione del rapporto tra ordinamento interno e ordinamento dell'Unione Europea.

Orbene, il contrastante rapporto tra ordinamento interno e ordinamento dell'Unione Europea rappresenta una delle tematiche più antiche e - al contempo - affascinanti del diritto, oggetto di grande attenzione giurisprudenziale e dottrinale, specie con riferimento al micro sistema

amministrativo ove la tensione tra i due ordinamenti si fa particolarmente acuta a cagione della natura degli interessi alla cui tutela quest'ultimo è preposto.

La concezione autoritaria della pubblica amministrazione - che plasticamente affiora dal dettato normativo di cui alla l. 20.3.1865 n. 2248, tutto volto ad affermare le garanzie dell'amministrazione nei confronti del potere giudiziario più che a tutelare il cittadino verso l'agere amministrativo - ha condizionato la ricostruzione teorica del micro sistema amministrativo fino a un suo progressivo superamento, specie in virtù dell'influenza del diritto comunitario sull'ordinamento interno.

Il lungo processo evolutivo concernente i rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario è culminato, sotto la spinta di una pluralità di pronunce della Corte di Giustizia, nel riconoscimento del principio del primato del diritto comunitario su quello nazionale<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> La complessa evoluzione dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario prese le mosse, in via giurisprudenziale, dalla nota pronuncia della Corte di Giustizia del 15.7.1964, resa nel caso Costa-Enel, C-6/64, nella quale si affermò che l'ordinamento comunitario si configura come integrato nell'ordinamento giuridico degli Stati membri talchè le norme di diritto comunitario divengono fonte immediata di diritti e obblighi per tutti coloro cui esse fanno riferimento e in forza del principio del primauté del diritto comunitario rendono inapplicabile qualsiasi disposizione contrastante con esse. Di contro, la Corte Costituzionale nella sentenza del 7.3.1964 n. 14 concluse per la sussistenza di un rapporto di equiordinazione tra ordinamento nazionale e comunitario ravvisando il criterio risolutivo di un'eventuale contrasto tra norme comunitarie e nazionali in quello cronologico. Dipoi a far data dalla pronuncia n. 183 del 1973 la Corte Costituzionale riconobbe il primato del diritto comunitario sul diritto nazionale, ravvisandone il fondamento costituzionale nell'art. 11. Al singolo giudice nazionale tuttavia non fu riconosciuta la possibilità di disapplicare la norma interna contrastante con quella comunitaria dovendo lo stesso sollevare questione di legittimità costituzionale. Solo a partire dalla nota sentenza Granital, la n. 170 dell'8.6.1984, la Corte riconobbe al giudice italiano il potere di disapplicare la norma interna contrastante con quella comunitaria senza ricorrere alla Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 384 del 1994 la Corte Costituzionale ha ammesso il sindacato principale di legittimità costituzionale di una legge regionale per violazione del diritto comunitario invocando un'esigenza di certezza del diritto al fine di evitare l'immissione nell'ordinamento di disposizioni contrastanti con norme comunitarie.

L'influenza del diritto comunitario nell'ordinamento nazionale si fa sempre più pervasiva, all'uopo basterà por mente alla recente pronuncia della Corte di Giustizia resa nel caso Lucchini- Corte di giustizia 18 luglio 2007, C-119/05- nella quale si afferma che il diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale quale l'art. 2909 c.c. nella parte in cui impedisce il recupero di un aiuto allo Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione divenuta definitiva. Purtuttavia, la Corte di Giustizia nella sentenza Fallimento Omiclub resa il 3.9.2009 attenuando gli effetti della decisione Lucchini, ha affermato che il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali

Orbene, l'influenza sempre più pervasiva che il diritto comunitario esercita sul diritto amministrativo - nonostante la naturale reticenza verso condizionamenti derivanti da fonti sovranazionali - sembra dipanarsi su due opposte direttrici; l'una determinante effetti limitativi - tendendo la norma comunitaria a restringere l'ambito applicativo delle norme interne- l'altra determinante effetti espansivi - essendo l'ordinamento interno chiamato a fornire una tutela adeguata a beni e interessi di origine comunitaria in conformità anche all'art. 10 Tfu.

A compasso allargato, la forte spinta derivata dall'ordinamento comunitario sia sul fronte risarcitorio - con la direttiva CEE 665/1989 in tema di appalti, recepita con la l. 142 del 1992 - che cautelare - con le sentenze Factortame<sup>2</sup>, Atlanta e Zuckerfabrik<sup>3</sup> nelle quali la Corte di Giustizia riconobbe la tutela cautelare atipica - ha favorito l'introduzione nell'ordito normativo nazionale di strumenti preziosi per l'ampliamento delle tecniche di tutela dell'interesse legittimo, non ultimi quelli recentemente introdotti con il codice del processo.

Il principio di effettività della tutela

interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione nazionale anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario.

<sup>2</sup> Cfr C. CONSOLO, *L'ordinamento comunitario quale fondamento per la tutela cautelare del giudice nazionale in via di disapplicazione di norme legislative interne*, in *Diritto processuale amministrativo*, 1991, 261 e ss.; D. SIMON, *Cronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communauté's europeennes. Institutions et ordre juridique communautaire*, in *Journal du droit international*, 1991, 447 e ss. ; R. CARANTA, *Effettività della garanzia giurisdizionale nei confronti della Pubblica Amministrazione e diritto comunitario: il problema della tutela cautelare*, in *Il Foro amministrativo*, 1992, 1889 e ss.; A. VIVIANI, *Diritto comunitario e potestà cautelare dei giudici nazionali*; in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1993, 581 e ss.

<sup>3</sup> Nella sentenza Zuckerfabrik -Cause riunite C-143/88 E C-92/89- i giudici comunitari ammisero la possibilità per i tribunali nazionali di sospendere l'esecuzione di un provvedimento amministrativo nazionale adottato in conformità ad un regolamento comunitario ex art. 249, par. 2, Trattato CE, come ricordato da N. TROCKER, *"Cicil law" e "Common Law" nella formazione del diritto processuale europeo*, in *Riv. It. Dir. Pubbl.comunit.*, 2009, 02, 341, pg.445 e ss.

costituzionalizzato all'art. 24, ha rappresentato la stella polare del lungo e costante processo evolutivo - tracciato dal legislatore e dalla giurisprudenza - volto al riconoscimento di una tutela giurisdizionale piena degli interessi legittimi, soprattutto in attuazione dei principi comunitari richiamati dall'art. 1 del codice del processo amministrativo oltre che dai criteri di delega fissati dall'art. 44 della l. 18.6.2009, n. 69.

## 2. La disciplina normativa del settore della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

Volendo intercettare i fili del groviglio che gravitano attorno alla pronuncia di qua, pare opportuno ripercorre - seppur per brevi cenni - la disciplina normativa nazionale e comunitaria in tema di fonti di energia rinnovabili.

All'uopo occorrerà por mente al fatto che tra le priorità dell'Unione europea (UE), *paucis verbis*, figura la promozione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. In particolare ai fini *de quibus*, rileva la dir. 77/2010 che segue il Libro bianco del 1997 sulle fonti energetiche rinnovabili nel quale si fissava l'obiettivo del 12% del consumo interno lordo di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili per l'UE-15 entro il 2010 dipoi - parallelamente all'allargamento dell'Ue nel 2004 - passato al 21%. In tale prospettiva la direttiva ha rappresentato finanche una componente essenziale delle misure richieste per il rispetto degli impegni assunti dall'Ue nel protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

L'art. 1 della direttiva richiama anzitutto la necessità di *“un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato interno”*, mentre l'art. 3 prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili secondo obiettivi indicativi nazionali definiti, nello stesso art. 3, nel 12% del consumo interno lordo di energia entro il 2010.

Con il d. lgs. 29.9.2003 n. 387, recante il

recepimento nell'ordinamento interno della direttiva suddetta, sono stati confermati i propositi del legislatore comunitario e si è previsto all'art. 10 che le Regioni possano adottare *“misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali”*, quindi senza incentivare i criteri che potessero portare a stabilire tetti massimi di produzione.

Successivamente è intervenuta la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che ha modificato le direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, rinnovando l'impegno degli Stati membri per la determinazione dei criteri volti ad assicurare uno sviluppo equilibrato del settore delle energie rinnovabili<sup>4</sup>.

In particolare, nelle premesse - al punto 14 - si è precisato che *“la principale finalità di obiettivi nazionali obbligatori è creare certezza per gli investitori nonché stimolare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile. Non è opportuno rinviare la decisione sul carattere obbligatorio di un obiettivo in attesa di eventi futuri”*.

La direttiva n. 2009/28/CE ha indicato criteri e modalità per l'attuazione degli obiettivi fissati dal pacchetto clima energia e ha assorbito in sé, prevedendone prima la modifica e poi la definitiva caducazione (a partire dal 1.1.2012), le precedenti direttive vigenti in materia (dir. n. 2001/77/CE sulla promozione di elettricità da fonti rinnovabili e dir. n. 2003/30/CE sulla promozione dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti).

Con il cd. *“pacchetto clima energia”* l'Unione Europea ha fissato nuovi obiettivi per il 2020 in materia di politiche energetiche

<sup>4</sup> A. MURATORI, *Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili: la nuova direttiva «unificata» 2009/28/ce*, in *Ambiente e sviluppo*, 2009, 8, 685 ss.; S. MAGLIA, M. A. LABARILE, *Energia da fonti rinnovabili: le nuove procedure autorizzatorie alla luce della direttiva 2009/28/ce*, in *Ambiente e sviluppo*, 2011, 2, 134 ss..

e cambiamenti climatici, al fine di creare un quadro giuridico stabile e conseguire nel 2020 l'obiettivo di un aumento del 20% dell'efficienza energetica, di garantire una riduzione del 20% delle emissioni di gas serra e di coprire il 20% della domanda di energia dell'Unione europea attraverso il ricorso a fonti rinnovabili<sup>5</sup>.

In attuazione della dir. n. 2009/28/CE il legislatore ha approvato il d. lgs. 3.3.2011, n. 28 finalizzato alla definizione degli strumenti, dei meccanismi, degli incentivi e del quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti<sup>6</sup>.

Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva il decreto n. 28 del 2011<sup>7</sup>, confermando l'impostazione del precedente d. lgs. n. 387 del 2003, ha previsto che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili siano disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola

applicazione (artt. 4-9)<sup>8</sup> e ha ridefinito la disciplina dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica "attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione" (art. 23-33).

### 3. L'illegittimità dei limiti alla produzione di energia elettrica da fonti eoliche.

Entrando *in medias res*, occorre spostare il fuoco dell'analisi sulla vicenda fattuale che ha dato la stura alla pronuncia *de qua*.

Con provvedimento del 18.6.2008 la Giunta della Regione Basilicata negava l'autorizzazione regionale alla costruzione e all'esercizio di un parco per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in agro del Comune di Vietri di Potenza.

Il diniego riposava su un asserito superamento dei limiti relativi alla produzione massima di energia elettrica da fonti eoliche. Interpose ricorso innanzi al TAR Basilicata una società che impugnò il provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica<sup>9</sup> adottato a

<sup>5</sup> M. RAGAZZO, *Il d.lgs. 28/2011: promozione delle fonti energetiche rinnovabili o ... moratoria de facto?*, in *Urbanistica e appalti*, 2011, 6, p. 636.

<sup>6</sup> Conformemente a quanto previsto dalla direttiva, il decreto detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione. Il decreto prevede anche una disciplina dell'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili, fissando criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Tra gli obiettivi nazionali, il decreto legislativo del 2009 ha fissato la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 pari al 17%, mentre, nell'ambito di tale obiettivo, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno.

<sup>7</sup> Cfr. G. BENEDETTI, *Le conseguenze del d.lgs. 28/2011 sulla costruzione degli impianti di energia proveniente da fonti rinnovabili*, in *Immobili e proprietà*, 2011, 5, 295 ss.; F. DI DIO, *D.lgs. n. 28/2011: il nuovo regime «speciale» delle autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili*, in *Ambiente e sviluppo*, 2011, 6, 564 ss.

<sup>8</sup> Si rinvia a C. VIVANI, *i procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*, in *Urbanistica e appalti*, 2011, 7, 775 ss.

<sup>9</sup> In proposito si rinvia a quanto previsto dal d. lgs. 387/03 all'art. 12 che in relazione alle procedure autorizzative, stabilisce che "1. *Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del co. 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.* 2. *Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'Interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.* 3. *La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63, coo. 3 e 4, del testo unico delle disposizioni*

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al d. lgs. 26.10.1995, n. 504, e successive modificazioni. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla l. 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. 5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'art. 2, co. 2, lett. b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai co. 3 e 4. 6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla l. 5.3.2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonché del d. lgs. 18.5.2001, n. 228, art. 14. 8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei co. 1, 2 e 3 dell'art. 31 del d. lgs. 5.2.1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 1, del d.P.R. 24.5.1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. È conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'all. I al d.P.R. 25.7.1991. 9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'art. 10, co. 1 e 2, nonché di quanto disposto al co. 10. 10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al co. 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono

causa del superamento del limite massimo di 128 MW, previsto per gli impianti di energia eolica dal piano energetico adottato nel 2000 dalla Regione Basilicata. Il piano energetico regionale stabiliva infatti che fino all'approvazione del piano di indirizzo energetico ambientale regionale non era più consentita l'autorizzazione ad altri impianti. In particolare, l'art 3 della l. reg. n. 09/07 rubricato "Limiti di produzione", era del tutto cristallino nel prevedere il diniego di autorizzazione per gli impianti che non rientrassero nei limiti stabiliti dal piano energetico regionale approvato con delibera consiliare n. 220 del 26.6.2001, limiti fissati per l'energia di fonte eolica in 128 MW complessivi per il periodo 2001- 2010.

Orbene, la direttiva n. 2009/28/CE pur se successiva alla legge regionale che rileva ai fini de quibus, ha carattere cogente e si pone in antitesi totale e definitiva con la fissazione di limiti massimi di produzione di energia elettrica di fonte eolica, fissazione di limiti massimi posta senza nemmeno una perentoria scadenza e oggetto di nuovi e ulteriori rinvii, posti finanche nel nulla dalla Corte Costituzionale<sup>10</sup>.

La suddetta disciplina della Regione Basilicata - determinando una chiusura del mercato della produzione di energia eolica- lede i basilari principi caratterizzanti gli ordinamenti comunitario e nazionale, in particolare affermati nella dir. 2001/77/CE, secondo cui la produzione di energia anche da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale e senza la previsione di limiti alla produzione. L'art. 1 della direttiva richiama infatti la necessità di "un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel... mercato interno", mentre l'art. 3 prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili secondo obiettivi indicativi nazionali, identificati nello stesso art. 3 nel 12% del consumo interno lordo di energia

procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

<sup>10</sup> 10 Cfr. sentenza 3.3.2011 n. 67

entro il 2010. Ciò considerato, con sentenza 10.9.2012 n. 4768, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che al legislatore nazionale è preclusa l'introduzione di un limite massimo alla produzione di energia elettrica rinnovabile, poiché tale limite si dimostra in contrasto radicale con il favor della normativa comunitaria (art. 3 dir. n. 2001/77/CE) e con le norme internazionali vigenti (protocollo di Kyoto), laddove questi fissano limiti minimi e prevedono la riduzione degli ostacoli normativi all'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

#### **4. La disapplicazione della legge regionale contrastante con il diritto comunitario.**

Volendo serrar sistematicamente le fila del compendio di spunti che hanno preso le mosse dalla pronuncia che si annota, pare opportuno rilevare che a oltre cinquanta anni dai Trattati di Roma appare ormai pacifico che l'ordinamento nazionale e quello comunitario seppur distinti paiono indissolubilmente legati e integrati.

Orbene, ammettendo che i due ordinamenti siano coordinati e comunicanti e che vi sia l'immissione diretta nell'ordinamento interno delle norme comunitarie immediatamente applicabili, ne consegue che in caso di contrasto tra norma nazionale e norma comunitaria si renderà necessaria la disapplicazione della prima da parte del giudice nazionale. All'uopo infatti, il Consiglio di Stato ha concluso nel caso *de quo* per l'accoglimento dell'appello, disapplicando l'art. 3 della legge regionale

26.4.2007 n. 9 della Regione Basilicata laddove introduce un limite massimo alla produzione di energia elettrica derivante da fonte eolica, in quanto contrastante con l'art. 6 della dir. 2001/77/CE. Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato - in applicazione del principio della prevalenza del diritto comunitario (Cfr. CdS, V, 7.4.2011, n. 2155) sul contrastante diritto nazionale - ha concluso per l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Orbene, al di là di sovrastrutture meramente formali ed epifenomeniche la sostanziale osmosi tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario rappresenta ormai qualcosa di più di una velata intuizione.

La consapevolezza progressivamente acquisita della pervasiva e ormai imprevedibile influenza del diritto comunitario sul diritto nazionale ha portato alla previsione del potere di disapplicazione delle norme interne, ancorchè legislative, da parte dei giudici comuni in virtù dell'art. 11 Cost.

In ultima analisi, facendo ritorno dai tempestosi flutti dell'evoluzione dei rapporti tra i due ordinamenti alle più chete acque del giuridicamente possibile ci sia consentita un'ultima considerazione.

Se *prima facie* l'influenza del diritto comunitario sull'ordinamento interno potrebbe esser guardata con sospetto per gli effetti ultimi di obnubilamento del principio della tripartizione dei poteri - di montesqueiana memoria- ad un più attento approccio metodologico non sfuggirà invece l'importante contributo alla crescita degli investimenti e allo sviluppo della c.d. Green Economy che talora determina.

«.....GA.....»

